

omissis

Fatto e diritto

Con atto di citazione notificato in data 14-7-2008 B. e C. affermavano a) che il giorno 13-4-2008 essi si trovavano all'interno del seggio elettorale n. 3 del Comune di Sassuolo intenti all'assolvimento dei compiti di segretaria e di presidente di seggio; b) che, nel pomeriggio di quel giorno, diverse persone rappresentanti del gruppo politico denominato PdL si erano presentate per verificare se fosse vero che da una parte del seggio era stato tolto un crocefisso; c) che gli istanti facevano notare che nessuno aveva rimosso alcunché dalle pareti del seggio in quanto nessun crocefisso era presente nell'aula prima della costituzione del seggio; d) che il giorno 14 aprile sulla Gazzetta di Modena era apparso un articolo dal titolo "Via il crocefisso dal seggio elettorale" con il seguente occhiello "La scrutatrice B. ottiene la rimozione dal figlio presidente"; e) che il pezzo scritto da S.T. riportava che "...a dirigere le operazioni di voto ci sono la scrutatrice P. B., che del consiglio comunale sassolese è il presidente. Di fede politica è del partito democratico. Come sarà dato sapere in seguito, non ha altre fedi: si sarebbe dichiarata atea", e ancora che "La scrutatrice B., alle ore 17, nota e fa notare una presenza in più nella stanza ove sono urne e cabine. E' quella del crocefisso. Perché deve rimanere appeso al muro? La scrutatrice chiede, desidera, vuole che venga rimosso. E ovviamente lo chiede, pone il problema al suo diretto superiore, ovvero il presidente del seggio. Chi è il Presidente di seggio? Suo figlio, Fabio C.. Per il crocefisso, e non ci vuole arte divinatoria, tira aria di trasloco. La signora B. avrebbe chiesto la rimozione adducendo, tra le altre motivazioni, quella di essere atea. Si interessa della questione il rappresentante della Lega Nord che esprime il suo parere.Al seggio passa la decisione di rimuovere il crocefisso, passa anche la richiesta del rappresentante di lista della Lega Nord che il fatto e la decisione finale siano messi a verbale" E così accade. Via il crocefisso, episodio scritto sul verbale del seggio"; f) che nei giorni seguenti la pubblicazione dell'articolo essi erano stati contattati da varie persone che avevano espresso la loro disapprovazione per la rimozione del crocefisso; g) che le richieste di rettifica inviate al giornale non avevano avuto alcuna risposta; h) che nel giudizio cautelare in un primo tempo intentato dagli istanti avanti al Tribunale di Modena (dichiaratosi incompetente a giudicare) l'editore della Gazzetta di Modena, Finegil Editoriale

s.p.a., nell'atto di costituzione aveva sostenuto che le notizie riportate erano aderenti al contenuto del verbale redatto dai Carabinieri di X in cui erano state raccolte le dichiarazioni rilasciate da M. R., rappresentante di lista della Lega Nord; i) che le inveritiere notizie diffuse avevano leso la loro immagine e reputazione sicché pretendevano il risarcimento dei danni patiti evidenziando che l'aver ripreso il contenuto dell'esposto fatto ai Carabinieri non poteva costituire una esimente del comportamento del giornalista: alla luce di tali premesse gli istanti domandavano la condanna di S.T., del direttore della Gazzetta di Modena e dell'editore F. Editoriale s.p.a. a risarcire i danni alla reputazione patiti nonché quella del direttore del giornale, ex art. 8 co. 6° della legge n. 47/1948 per non avere pubblicato il testo della rettifica ed infine quella di T. e del direttore del giornale ai sensi dell'art. 12 della predetta legge.

Si costituivano tutti i convenuti fra cui S.C., direttore della Gazzetta di Modena, i quali chiedevano il rigetto della domanda deducendo che spettava agli attori dimostrare che nel seggio elettorale non vi fosse nessun crocefisso, che, comunque, la notizia era priva di potenzialità lesiva e che non era ravvisabile il reato di diffamazione, presupposto necessario per la responsabilità in solido del proprietario della pubblicazione e dell'editore ai sensi dell'art. 11 della legge 47/1948, che i danni erano stati richiesti in misura spropositata e che infondate erano pure le altre domande di condanna accessorie.

Esperita l'istruttoria orale, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Premesso che non può essere presa in considerazione la domanda di risarcimento danni per illecito trattamento dei dati personali in quanto prospettata dalla difesa attorea solo in comparsa conclusionale e, quindi, in violazione delle preclusioni maturatesi

(cfr. art. 183 c.p.c.), va rilevato che entrambe le parti hanno allegato alla comparsa conclusionale il provvedimento di archiviazione emesso dal GIP di Mantova in data 18-11-2009 e lo hanno diffusamente esaminato, sicché, trattandosi di documento venuto ad esistenza dopo le preclusioni istruttorie ed essendosi ampiamente articolato il contraddittorio sul suo contenuto, dello stesso se ne può tenere conto ai fini della

decisione.

Da tale atto processuale emerge come il R. (rappresentante della Lega Nord) avesse richiesto l'intervento dei Carabinieri lamentando la rimozione del crocefisso ed inoltre come la relazione di servizio attesti fatti constatati direttamente dai verbalizzanti e non già circostanze riferite dal R..

In proposito va rammentato che la lesione dell'onore e della reputazione altrui non si verifica quando la diffusione a mezzo stampa delle notizie costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca che è condizionato all'esistenza dei seguenti presupposti: a) la verità oggettiva della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. "pertinenza"); c) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. "continenza").

Osservato che la notizia riportata era di sicuro interesse pubblico e che la rimozione di un crocefisso dai luoghi pubblici (questione, come è noto, ampiamente dibattuta: vedasi in proposito la sentenza 3-11-2009 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo) può ritenersi integrare un comportamento potenzialmente lesivo della reputazione essendo considerato illegittimo ed offensivo da una ampia parte della collettività nazionale, va osservato quanto al primo presupposto che il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria (v. Cass. 4-2-2005 n. 2271) non potendosi ragionevolmente richiedere da parte sua ulteriori verifiche, sicchè, essendosi l'articolaista limitato a riportare quanto risultava da una relazione di servizio dell'autorità di polizia, va escluso il fatto illecito quantomeno per difetto dell'elemento soggettivo.

Occorre aggiungere che non integrano l'illecito civile le frasi con le quali è stata ricostruita la discussione fra la scrutatrice ed il presidente del seggio (rispettivamente madre e figlio) atteso che le espressioni - fortemente ironiche - utilizzate, risultano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso dal comportamento preso di mira e non si risolvono in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione dei soggetti interessati e, in proposito, va rammentato che il diritto di critica ha margini di estrinsecazione assai più ampi di quelli riconosciuti al diritto di cronaca (cfr. Cass. 7-1-2009 n. 25; Cass. 16-5-2008 n. 12420; Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 17-7-2008 n. 42211).

Il rigetto della domanda comporta che non può trovare ingresso la richiesta di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 12 della legge n. 47/1948 atteso che l'irrogazione della sanzione prevista da tale norma presuppone l'affermazione della loro responsabilità.

Infine, per quanto concerne la richiesta di condanna al pagamento della sanzione di cui all'art. 8 co. VI della legge n. 47/1948 per non avere il direttore del giornale in questione fatto inserire la rettifica (la cui pubblicazione costituisce un diritto soggettivo: cfr. Cass. 24-4-2008 n. 10690) richiesta dal difensore degli attori con raccomandata a.r. del 19-6-2008, si deve evidenziare che, non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato ma solo come illecito amministrativo, nessuna statuizione va adottata in questa sede potendo il giudice venire investito unicamente della eventuale opposizione proposta ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/1981 mentre la presente sentenza va trasmessa all'autorità amministrativa (che ex art. 1 del r.d. 18-6-1931 n. 773 viene individuata nel Prefetto di Mantova atteso che in Mantova risulta essere stampata la Gazzetta di Modena) ai sensi dell'art. 41 della legge 689/1981 per le determinazioni di competenza (cfr. Cass. Pen. 10-7-2000 n. 41057, Cass. Pen. S.U. 17-10-2004 n. 1327).

L'incertezza del giudizio ed il comportamento negoziale delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale di Mantova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione reietta, così provvede:

rigetta tutte le domande formulate dagli attori;

dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Mantova per le determinazioni di competenza;

compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Mantova il 18 febbraio 2010.

Il Giudice

dott. Mauro BERNARDI